

del Municipio, mediante la già decretata annua sovrimposta in ragione di cent. 25 per ogni lira d'estimo, o con altre misure sussidiarie, onde affrettarne la totale estinzione, prevalendosi anche della creata Banca nazionale veneta, che viene a tale effetto conservata.

In riguardo di questo aggravio, non saranno inflitte multe di guerra, ritenendo però ferme quelle che furono già inflitte ad alcuni abitanti di Venezia, relativamente ai loro possessi di terraferma.

2. Verranno rispettati i diritti civili già acquistati in virtù delle leggi emanate dal Governo durante l'esistenza del medesimo.

3. Verrà ristabilito il cordone finanziario nel modo istesso, come esisteva prima della rivoluzione, per determinare la linea del Porto franco, restringendo intanto i posti finanziari di sortita.

4. Gli Uffici civili riprenderanno la loro denominazione, e gl'impiegati ritorneranno al posto da loro anteriormente occupato; e ciò fino a nuove disposizioni, tanto relativamente a loro, quanto alla nuova organizzazione, alla quale potessero soggiacere gli Uffici stessi.

5. Tutti i militari esteri di qualsiasi grado, come pure tutti gli ufficiali ed impiegati militari del medesimo rango, i quali erano anteriormente in servizio austriaco ed ai quali non si estende il perdono generale, accordato da S. E. il signor feldmaresciallo conte Radetzky, dovranno lasciare la città di Venezia, ed in generale l'impero austriaco, e si stabilirà, d'accordo col Municipio di Venezia, il modo del loro trasporto altrove per via di mare, a carico del Municipio stesso.

6. Le persone di condizione civile non native di Venezia, le quali non vi avessero già da tempo fissato il loro stabile domicilio, dovranno sollecitamente partire per la loro patria, sia nell'impero, sia nell'estero, promettendo che non avranno a provare la minima molestia.

7. Gli abitanti tutti di Venezia potranno liberamente rimanere in città, senza tema di molestie, ad eccezione di, al più, N. 40 persone, da nominarsi al momento della seguita occupazione, le quali dovranno lasciare la città assieme ai militari, come all'art. 5.

8. Se però qualcuno dei contemplati agli art. 5. 6. e 7. si facesse reo, dopo l'occupazione, di nuovi attentati a danno della pubblica tranquillità, e venisse condannato, in allora potranno essere prese in riflesso anche le colpe anteriori.

Queste sono le ultime condizioni, che S. E. il sig. feldmaresciallo conte Radetzky trova di accordare, ritenuto però che, se entro otto giorni non vengono accettate, dovranno ritenersi come non avvenute.

Quando venissero accettate, basterà che ne sia fatto consapevole S. E. il sig. tenentemaresciallo conte Thurn, comandante il 4.º corpo d'armata, ed in allora S. E. il conte Radetzky si darà certamente la cura di recarsi a Mestre per combinare l'esecuzione, assieme ai commissarii che verranno spediti come incaricati d'assistervi.

Io pure vi assisterò, e mi sarà sommamente grato di aver contribuito a salvare Venezia da quei disastri, ai quali colla guerra avrebbe dovuto miseramente soggiacere.

Milano 25 giugno 1849.

*L'i. r. ministro del commercio DE BRUCK.*

*Al sig. Daniele Manin in Venezia.*